

Oggetto: Presa d'atto delle sentenze del TAR Lombardia-Milano n. 02098/2017 e 02108/2017 del 06.11.2017 e nuova Convocazione della Commissione d'esame nominata con Delibera del CdA ATO-MB n. 23 del 24.10.2016

Alle ore 14.00 del giorno 23.11.2017 presso la sede dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza in Via Grigna 13 - Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all'appello sono risultati presenti:

| | |
|----------------------------------|---|
| Silverio Clerici - Presidente | x |
| Roberto Borin – Vicepresidente | x |
| Giuliana Carniel - Consigliere | x |
| Diego Confalonieri- Consigliere | x |
| Francesco Paoletti - Consigliere | |

Assistono alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano ed il Revisore dei Conti rag. Antonio La Rocca.

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti:

- L'art.30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
- La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

Richiamati:

- Lo Statuto dell'Ufficio ATO-MB;
- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;

Premesso che:

- in data 22.02.2017 è stato notificato il ricorso n. 440/2016 con il quale la Dott.ssa Daniela Mancini ha impugnato la deliberazione del C.d.A. dell'ATO-MB n. 44 del 23.12.2015;
- nella stessa data è stato notificato separatamente l'ulteriore ricorso n. 441/2016 con il quale la Dott.ssa Daniela Mancini ha altresì impugnato la deliberazione del C.d.A. dell'ATO-MB n.2 del 14.01.2016 e l'avviso di pubblica selezione approvato con la predetta deliberazione nonché la deliberazione del C.d.A. dell'ATO n. 1 del 14.01.2016;
- in data 02/04.05.2016 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti al ricorso n. 440/2016 R.G.;
- in data 29.04/02.05.2016 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti al ricorso n. 441/2016 R.G.;
- con idonei provvedimenti, il Consiglio di Amministrazione ha:
 - autorizzato il Presidente di ATO-MB a costituirsi in giudizio innanzi al TAR di Milano;
 - conferito mandato professionale e nominare patrocinatore di ATO-MB con ogni facoltà di legge nell'istaurando giudizio, l'Avv. Giovanni Monti con Studio a Studio a Milano, Galleria San Babila, 4/A eleggendo domicilio presso questo indirizzo professionale, conferendo loro ogni più ampio potere relativo al mandato alle liti;

Considerato che:

- Il TAR Lombardia-Milano sez. III, in data 06.11.2017 si è pronunciato con sentenza n. 02098/2017 sul ricorso R.G. 440/2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Daniela Mancini contro l'Azienda speciale ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza;
- Con tale sentenza il TAR Lombardia-Milano rigetta sia il ricorso in oggetto che i motivi aggiunti;
- Il TAR Lombardia-Milano sez. III, in data 06.11.2017 si è pronunciato con sentenza n. 02108/2017 sul ricorso R.G. 441/2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Daniela Mancini contro l'Azienda speciale ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza;
- Con tale sentenza il TAR Lombardia-Milano *“rigetta il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, ed accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti; per l'effetto, annulla l'impugnato diniego di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva di cui si tratta”*.
- Le sentenze del TAR Lombardia-Milano n. 02098/2017 e 02108/2017 sono immediatamente esecutive;

Visto l'“atto di diffida e messa in mora per l'ottemperanza della sentenza n. 02108/2017” trasmesso dall'avv. Francesco Paolo Francica a mezzo pec in data 14.11.2017;

Ritenuto che il suddetto atto di diffida e messa in mora muova da un'errata lettura delle sentenze del TAR n. 02098 e n. 02108/2017. In particolare, tale atto non tiene conto delle seguenti circostanze che assumono rilevanza decisiva:

- 1) il TAR, con la sentenza n. 02098/2017, ha ritenuto legittima la revoca della prima procedura di selezione, i cui atti, quindi, sono stati superati dalla seconda procedura di selezione e non possono in alcun modo essere utilizzati;
- 2) il TAR, con la sentenza n. 02108/2017, ha annullato il diniego di ammissione della ricorrente alla seconda

procedura di selezione esclusivamente per la ritenuta “carezza di motivazione del provvedimento” impugnato, senza però pronunciarsi sul “possesso”, da parte della ricorrente, del requisito prescritto dall’avviso di selezione e statuendo che la suddetta “carezza di motivazione” “si traduce ... nel mancato esercizio del potere amministrativo dell’ATO in sede di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura, ambito connotato da discrezionalità tecnica in ordine alla valutazione se le mansioni espletate dalla ricorrente possano integrare o meno il possesso del requisito”: insomma, il TAR ha statuito che il ricordato potere amministrativo non è stato esercitato da questa Azienda e deve essere esercitato dall’Azienda stessa, con la discrezionalità tecnica che connota il potere stesso;

3) il TAR, nella sentenza n. 02108/2017, ha respinto “l’argomentazione difensiva dell’ATO secondo cui, essendo corretta la valutazione della Commissione esaminatrice della seconda procedura di selezione, la diversa valutazione della commissione esaminatrice della prima selezione non sarebbe corretta e non potrebbe assumere alcuna rilevanza” proprio perché ha ritenuto che la valutazione della Commissione esaminatrice della seconda selezione non sia stata motivata e, quindi, non ha evidenziato la non correttezza della precedente valutazione di ammissione;

Ritenuto, altresì, che l’esecuzione della sentenza del TAR n.02108/2017 comporta la necessità di riconvocare la Commissione di selezione nominata dal CdA dell’ATO-MB con delibera n.23 del 24.10.2016 affinché la stessa si ripronunci motivatamente sulla “sussistenza” o meno, in capo alla dott.ssa Daniela Mancini, “dei requisiti di partecipazione alla procedura”;

Il Consiglio di Amministrazione


Con n. 4 voti favorevoli e 0 contrari

DELIBERA

1. di prendere atto delle sentenze del TAR Lombardia-Milano n. 02098/2017 e 02108/2017;
2. di prendere atto che le suddette sentenze sono entrambe immediatamente eseguibili;
3. di dare esecuzione alla sentenza del TAR n.2108/2017 e, a tal fine, di riconvocare quanto prima la Commissione di selezione nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 24.10.2016, affinché la stessa si ripronunci, nell’esercizio della discrezionalità tecnica alla stessa spettante, sulla “sussistenza” o meno, in capo alla dott.ssa Daniela Mancini, “dei requisiti di partecipazione alla procedura”, esplicitando puntualmente le ragioni della nuova valutazione in relazione alla documentazione prodotta dalla dott.ssa Mancini nel procedimento di selezione per comprovare il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’avviso di selezione e trasmettendo il verbale di tutte le operazioni svolte al CdA dell’ATO-MB per i provvedimenti di competenza del medesimo;
4. di non dare seguito, per le motivazioni di cui sopra che qui si intendono completamente richiamate, all’atto di diffida e di messa in mora per l’ottemperanza della sentenza n. 02108/2017 trasmessa dall’avv. Francesco Paolo Francica in data 14.11.2017, nella parte in cui è volto ad ottenere dall’ATO-MB attività e provvedimenti diversi da quelli di cui al precedente punto 2 nonché ad escludere qualsiasi discrezionalità della Commissione di selezione e del CdA dell’ATO-MB in ordine all’esercizio del potere amministrativo che il TAR ha ritenuto che non sia stato esercitato con gli atti annullati dalla sentenza suddetta.

Parere tecnico-contabile: **FAVOREVOLE**

Il direttore ATO MB
(Erica Pantano)

A blue ink signature of Erica Pantano, written in a cursive style.

Il Presidente del CdA
(Silverio Clerici)

A blue ink signature of Silverio Clerici, written in a cursive style.

Allegati:

- a. sentenze TAR Lombardia-Milano n. 02098/2017 e 02108/2017
- b. atto di diffida e messa in mora per l'ottemperanza della sentenza n. 02108/2017